

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere del Corpo degli agenti di custodia » (1312):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 865, 867, 869 e <i>passim</i>
COPPOLA, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	865, 867 868 e <i>passim</i>
FILETTI . . . . .	868
GALANTE GARRONE . . . . .	868, 874
GATTO Eugenio . . . . .	870
MARIANI . . . . .	868, 870, 871 e <i>passim</i>
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	867, 868, 870 e <i>passim</i>
PETRELLA . . . . .	871

*La seduta ha inizio alle ore 9,35.*

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia » (1312)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia ».

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; il disegno di legge n. 1312, d'iniziativa del Governo, reca disposizioni per la nomina al grado di vice brigadiere nel Corpo degli agenti di custodia. La vigente normativa in materia è il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con Regio decreto del 30 dicembre 1937, n. 2584, e il decreto legislativo luogotenenziale del 21 ago-

sto 1945 recante « Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia », con il quale gli agenti del Corpo di custodia sono entrati a far parte delle forze armate dello Stato e di quelle in servizio di Pubblica sicurezza. Vi è inoltre la legge 18 febbraio 1963, n. 173, che disciplina lo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Come emerge anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge, il Governo ritiene che sia necessaria una revisione generale delle norme precedentemente citate e, pertanto, propone questa normativa che si riferisce soprattutto ai sottufficiali. Il provvedimento in esame prevede che il conferimento del grado di vice-brigadiere ha luogo per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando, mediante concorso per esami, e per il restante decimo mediante esame di idoneità al quale possono partecipare gli appuntanti e le guardie in possesso di determinati requisiti.

Senza entrare nel dettaglio della normativa, si esprime già preliminarmente parere favorevole a questa disciplina in quanto essa normalizza e detta criteri più certi e precisi in ordine alle promozioni di cui si tratta le quali, secondo l'attuale sistema, vengono effettuate con criteri empirici, burocratici, interni. Con il presente provvedimento viene, invece, adottato il sistema del concorso, quindi si ottiene una selezione che dà maggiori garanzie attraverso la predisposizione di condizioni ben precise.

Il relatore vuol richiamare l'attenzione della Commissione su una norma in particolare. Poiché per la promozione è prevista la partecipazione ad un corso organizzato per gli allievi sottufficiali, all'articolo 8 del presente disegno di legge, per lo svolgimento di tale corso (che ha carattere strettamente professionale e durata non inferiore a sei mesi), sono previste, quali materie di insegnamento, quelle disciplinate dal regolamento del 1937; in esso, infatti, si dice che l'insegnamento da impartirsi alle guardie in esperimento ha per oggetto nozioni di cultura generale, il regolamento del Corpo, il regolamento degli istituti di prevenzione

di pena, elementi di diritto e procedura penale, nozioni d'igiene, di pronto soccorso, educazione fisica e istruzione alle armi.

Ebbene, il relatore intende proporre — tenuto conto che si tratta di un corso avente carattere professionale ed alla luce anche delle indicazioni da noi fornite nella recente riforma dell'ordinamento penitenziario, nella cui discussione è stato fatto oggetto specifico di considerazione la necessità di una selezione adeguata e moderna del personale impiegato — che nell'elenco di tali materie siano inserite anche nozioni di sociologia e di psicologia. Il relatore gradirebbe, inoltre, che in via di principio fossero inserite anche nozioni di diritto costituzionale.

Parlo di « diritto costituzionale », nel senso di un riferimento specifico alla carta costituzionale di modo che, questi servitori dello Stato, che sono chiamati ad un particolare e delicato servizio, abbiano presenti — al di là e al di sopra o in aggiunta — principalmente le nozioni sulla costituzione, oltre che tutte le altre leggi e regolamenti in materia.

Nel disegno di legge in esame, vi è ancora un riferimento agli articoli 79 e 80 dello stesso regolamento del 1937 dove sono previsti alcuni motivi di esclusione per quanto attiene alla possibilità di partecipare a questo corso. Tra le ipotesi previste rientrano sia coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneità; sia coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente, abbiano riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altre più gravi.

Tale tipo di sanzione non mi ha convinto in maniera adeguata: a meno che non si voglia far riferimento al tipo di sanzioni disciplinari previste per quanto attiene allo stato giuridico non solo dei dipendenti dello Stato ma anche di questo particolare tipo di dipendenti che, peraltro, con il provvedimento citato, sono stati assimilati alle Forze armate e agli appartenenti al Corpo della pubblica sicurezza.

Al di là di queste semplici osservazioni, con un riferimento specifico alle materie di insegnamento, il relatore ritiene che il disegno di legge all'esame possa essere approvato dalla Commissione.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

**P E N N A C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sento innanzitutto il dovere di ringraziare il senatore Coppola per la sua relazione, che è apparsa, come sempre, puntuale e concisa. Vorrei aggiungere soltanto che la finalità del provvedimento consiste nell'assicurare una più accurata e idonea selezione dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, sui quali grava, sotto il profilo tecnico e funzionale, gran parte della responsabilità dell'ordine negli stabilimenti carcerari. La funzione pratica dei sottufficiali è infatti estremamente importante, in quanto sono essi che hanno più diretta responsabilità sul personale di custodia e, quindi, il loro comportamento assume particolare rilievo proprio in ordine al trattamento dei detenuti. Per questo il Ministero ha avvertito la necessità di una più accurata selezione, che possa consentire l'affidamento di tali gravi compiti soltanto a quegli elementi che abbiano dimostrato di essere all'altezza della situazione. Col sistema attualmente in vigore, invece, si dava, qualche volta, luogo a promozioni senza poter valutare approfonditamente l'idoneità a svolgere le funzioni connesse con il grado.

Il secondo motivo per il quale si è ritenuto di dover presentare il disegno di legge in esame è conseguenza del fatto che, avendo raggiunto il Corpo degli agenti di custodia la parificazione con le altre forze armate, occorre adeguare la procedura delle promozioni, rendendola praticamente identica a quella già in vigore negli altri Corpi.

Ho apprezzato le proposte avanzate dall'onorevole relatore. Per quanto riguarda le nozioni di psicologia non ho osservazioni di

fondo da muovere, anche per essere in armonia con quanto già approvato in sede di riforma dell'ordinamento penitenziario. Non vorrei però che si prendesse troppo alla lettera questa esigenza, perchè certo non possiamo pretendere da un vice-brigadiere, alla luce del livello globale di cultura richiesto, una conoscenza profonda di questi elementi. Del resto auspichiamo che in breve volgere di anni in ogni stabilimento penitenziario possa svolgere le sue funzioni uno psicologo. Avrei quindi qualche riserva da esprimere se si volesse pretendere una conoscenza profonda della materia.

**C O P P O L A**, *relatore alla Commissione*. Sono perfettamente d'accordo con lei.

**P E N N A C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Condivido le altre osservazioni.

Concludendo, il Governo auspica che la Commissione, compatibilmente con la necessaria profondità dell'esame, possa pervenire sollecitamente all'approvazione del disegno di legge, che intende assicurare un servizio assai più idoneo e orientato verso gli scopi che il Parlamento ha già indicato in sede di approvazione dell'ordinamento penitenziario.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

Per il conferimento del grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.

E, inoltre, necessario avere riportato le classifiche indicate nei successivi articoli. Qualora tali classifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

da malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami e agli scrutini, all'ultima o alle ultime classifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati.

Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

M A R I A N I. Nel primo comma è detto che « per il conferimento del grado di vice-brigadiere è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali... ». È assai difficile poter interpretare quali possano essere le qualità intellettuali che si richiedono, anche in relazione al fatto che già si parla di requisiti di cultura.

Propongo pertanto la soppressione della parola « intellettuali », a meno che il Governo o il relatore non sia in grado di fornire una spiegazione esauriente su che cosa si vuole intendere.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In merito alla questione dei requisiti intellettuali devo fare una premessa di carattere generale. Questo regolamento copia praticamente quelli degli altri corpi di polizia in cui questi requisiti sono richiesti. Io non credo che si vada incontro agli inconvenienti che il senatore Mariani teme, nel senso che si possa speculare sulla parola « intellettuali » per negare delle promozioni meritate o per darne alcune immeritate. Abolendo invece la parola « intellettuali » sembrerebbe che mentre per gli agenti di pubblica sicurezza e per i carabinieri sono richiesti dei requisiti intellettuali, per gli agenti di custodia questi non sono necessari.

M A R I A N I, Di fronte a queste argomentazioni ritiro il mio emendamento.

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole al mantenimento del testo attuale.

G A L A N T E G A R R O N E. Al secondo comma dell'articolo 1 è detto: « qualora tali classifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio ». E se si trattasse di una malattia non dipendente da causa di servizio?

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se la malattia dipende da causa di servizio è giusto che l'amministrazione se ne preoccupi e dia quei determinati vantaggi; se non dipende da causa di servizio si rientra in una norma generale.

G A L A N T E G A R R O N E. Si toglie la possibilità e il diritto di essere ammesso ad un concorso a chi si sia ammalato per causa non dipendente da servizio.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Trovandosi di fronte ad una malattia contratta per causa di servizio, l'amministrazione ha l'obbligo e il dovere morale di tenerla presente e di concedere un particolare vantaggio; se la malattia non è stata contratta per causa di servizio, allora si rientra in una casistica di carattere generale che rende applicabile la sua osservazione non solo a questo settore ma anche a tutti gli altri dell'amministrazione dello Stato. Per cui se una modifica si deve fare — ammesso che se ne condivide lo spirito come io lo condivido — occorre provvedere con una norma di carattere generale.

G A L A N T E G A R R O N E. Allora torniamo ad una osservazione che era già stata fatta in occasione di un precedente disegno di legge e che cioè non si può fare qualcosa, anche se risponde a equità, fino a che una norma non possa essere estesa a tutte le situazioni che si presentano nella varietà dei casi.

F I L E T T I. A mio giudizio il rilievo del collega non ha motivo di essere. Infatti se non è stata fatta la classifica ciò è do-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

vuto evidentemente ad una malattia che si è protratta per lungo tempo. Si tratterebbe soltanto di prorogare la possibilità di partecipare ad un successivo concorso per coloro che aspirano a conseguire il grado di vice-brigadiere. Sotto questo profilo mi sembra che il rilievo non abbia motivo di essere.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

*(È approvato).*

## CAPO II

### CONFERIMENTO DEL GRADO DI VICEBRIGADIERE

#### SEZIONE I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 2.

Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto è computata per posto intero;

2) per il restante decimo, mediante esame di idoneità al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13.

I posti non coperti ai sensi del numero 1 del precedente comma sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame di idoneità.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Il concorso e l'esame di idoneità di cui all'articolo 2 sono indetti con decreto ministe-

riale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

*(È approvato).*

#### SEZIONE II

##### CONCORSO PER ESAMI

#### Art. 4.

Per partecipare al concorso di cui all'articolo 2 gli appuntati e le guardie debbono aver prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel corpo degli agenti di custodia e non aver superato il 35° anno di età.

Per gli appuntati e le guardie in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente l'anzidetto periodo di servizio è rispettivamente ridotto ad anni due ed anni uno.

Il limite di età di cui al primo comma è elevato a 37 anni per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacità professionale, diligenza e buona condotta, aver riportato nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, classifica non inferiore a «buono» e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneità;

b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente, abbiano riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

**GATTO EUGENIO.** Perché non devono trovarsi sottoposti ad esperimento?

**PENNACCHINI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Si tratta di persone che si trovano in un periodo sperimentale, perchè la ferma viene concessa solo dopo un periodo di esperimento. In questa fase ancora non si sa se sono idonei per essere riaffermati; a maggior ragione non si sa se sono idonei per essere vicebrigadieri.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 6.

L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.

Per la prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto.

La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.

La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a sei decimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione,

con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Il giudizio sull'idoneità e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore dell'ufficio preposto al personale degli agenti di custodia, o da chi ne fa le veci in caso di assenza od impedimento, che la presiede, da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena avente qualifica non inferiore a direttore capo e da un ufficiale del corpo degli agenti di custodia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena o delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto alla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale.

A parità di voti ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parità di grado vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianità.

**MARIANI.** Vorrei osservare che il termine di 15 giorni per il preavviso della prova scritta mi sembra troppo breve, si potrebbe prevedere un termine di 20 giorni come per la prova orale. Desidererei conoscere il pensiero del Governo in merito.

**COPPOLA**, *relatore alla Commissione.* La questione va correlata anche con l'articolo 3, nel quale è stabilito che il concorso è indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

**PENNACCHINI**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il candidato ha tutto il tempo necessario — attraverso i trenta giorni che devono intercor-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

rere tra la pubblicazione del decreto e la presentazione delle domande; inoltre vi sono i quindi giorni entro cui deve essere comunicata al candidato la data della prova scritta — per prepararsi. Fra l'altro, non ha importanza il momento in cui l'annuncio viene spedito, ma quello in cui arriva al destinatario.

M A R I A N I. Appunto, e se l'interessato non lo riceve mai?

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se la questione si mette sul piano dei ritardi postali, allora bisognerebbe investirne il Ministro competente!!

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

#### Art. 7.

I vincitori del concorso di cui all'articolo 6 sono ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali.

I vincitori del concorso, i quali, per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo.

Il rinvio può avvenire una sola volta.

Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente all'ammissione al concorso, riportino sanzione di riduzione di paga di secondo grado non inferiore a dieci giorni od altra più grave.

P E T R E L L A. Propongo la soppressione del terzo comma dell'articolo in quanto, se si tratta di ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati, non vedo il perchè il rinvio debba avvenire una sola volta.

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. Sinceramente debbo dire che sarebbe molto strano che questa « infermità o altra causa indipendente dalla loro volontà » si possa verificare più volte. Tenete presente,

inoltre, che i corsi sono fatti con una frequenza tutt'altro che ravvicinata.

Il parere del relatore all'emendamento proposto dal senatore Petrella è comunque favorevole.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In linea di massima sono d'accordo con il relatore. L'unica preoccupazione è la correlazione con gli altri Corpi. Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione.

P E T R E L L A. Onorevole Sottosegretario, c'è bisogno di buoni sottufficiali!

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 7 presentato dal senatore Petrella.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il corso allievi sottufficiali ha carattere strettamente professionale, ha la durata non inferiore a sei mesi ed ha luogo presso una scuola o uno stabilimento penitenziario designato dal Ministero di grazia e giustizia.

Le materie di insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabilite dal regolamento per il corpo degli agenti di custodia.

Il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore della scuola, ha la facoltà di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali ed attitudinali o per motivi disciplinari si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.

Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per più di 45 giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, sono rinviati a frequentare il corso

successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per più di 30 giorni e che ne facciano domanda.

Il rinvio può avvenire una sola volta.

I posti da conferire in conformità al secondo comma dell'articolo 7 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi.

Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino sanzione di riduzione di paga di secondo grado od altra più grave.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mentre nell'articolo precedente si trattava di rinvio dovuto sempre ed esclusivamente a cause di forza maggiore, in questo caso si tratta di rinvio anche su richiesta dei diretti interessati. Quindi il discorso è completamente diverso ed è per questo che sono favorevole al mantenimento.

MARIANI. Eventualmente potremo fare una distinzione, stabilendo che il rinvio a domanda può avvenire una sola volta.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si potrebbe anche dire: « In quest'ultimo caso il rinvio può avvenire una sola volta ».

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Presento l'emendamento che avevo annunciato nel corso della relazione, tendente ad aggiungere, al secondo comma, le parole: « Nelle materie d'insegnamento sono incluse: nozioni di diritto costituzionale, elementi di sociologia e psicologia ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A mio avviso esiste una stortura di carattere procedurale in quanto il principio è che le materie d'insegnamento sono stabilite dal regolamento. Con l'emendamento proposto dal relatore noi introduciamo il principio che esse sono istituite per legge. L'ostacolo potrebbe eventualmente essere aggirato trasformando l'emendamento in un ordine del giorno — che il Governo accetta — con il

quale s'impegna il Governo ad inserire nel regolamento le materie oggetto della proposta del relatore.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare suggerimenti purchè, sul piano pratico, si giunga ad ottenere i risultati prefissi. Pregho pertanto di accantonare momentaneamente l'articolo 8 per avere la possibilità di redigere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 8 è accantonato.

#### Art. 9.

Al termine del corso gli allievi debbono sostenere un esame finale costituito da una prova scritta ed una orale sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.

Per la pubblicità delle votazioni conseguite alle prove scritte ed orali si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta.

La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a sette decimi.

La graduatoria è stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte ed orali.

A parità di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parità di grado vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianità.

(È approvato).

#### Art. 10.

Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione composta dal direttore della scuola che la presiede e dai docenti delle singole materie.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

(È approvato).



## Art. 11.

Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro 30 giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.

(È approvato).

## Art. 12.

Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 9 e 11 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria è comunicata al Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto.

(È approvato).

## SEZIONE III

## ESAME DI IDONEITÀ

## Art. 13.

All'esame di idoneità per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e con almeno cinque anni di anzianità di grado, i quali abbiano riportato nell'ultimo quinquennio la classifica di « ottimo » e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneità non siano risultati idonei;

b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbia-

no riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla commissione centrale di cui al precedente articolo 5.

(È approvato).

## Art. 14.

L'esame di idoneità consiste in una prova orale su materie attinenti ai servizi di istituto.

Al candidato deve essere data comunicazione della data di svolgimento della prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

La prova d'esame avrà luogo a Roma.

Il giudizio sulla idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 6.

Sono dichiarati idonei coloro i quali conseguono nella prova d'esame una votazione non inferiore a sei decimi.

A parità di voti vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianità e, a parità di anzianità, l'età.

(È approvato).

## Art. 15.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data del decreto, e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

I vicebrigadieri nominati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel ruolo dopo l'ultimo pari grado nominato ai sensi dell'articolo 12.

(È approvato).

## RINVIO

## Art. 16.

Per quanto non regolato dalla presente legge, si applicano le norme della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e successive modificazioni.

(È approvato).

## NORME TRANSITORIE

## Art. 17.

Al primo concorso ed al primo esame di idoneità banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare gli appuntati e le guardie che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 22 del regolamento per il corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, se più favorevoli.

(È approvato).

Torniamo ora all'esame dell'articolo 8, che era stato accantonato.

**C O P P O L A**, *relatore alla Commissione*. Aderendo alla richiesta del rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento annunciato e presento il seguente ordine del giorno:

La Commissione giustizia del Senato,

invita il Governo a modificare il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel senso che alle materie di insegnamento per il corso allievi sottufficiali, previsto dall'articolo 19 debbono essere aggiunte quelle riguardanti nozioni sui principi costituzionali ed elementi di psicologia e sociologia.

**P E N N A C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E**. All'articolo 8, il senatore Mariani ha presentato un emendamento tendente a sostituire il quinto comma con il seguente: « Il rinvio a domanda può avvenire una sola volta ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del quinto comma: « In questo ultimo caso il rinvio può avvenire una sola volta ».

**M A R I A N I**. Ritiro il mio emendamento.

**G A L A N T E G A R R O N E**. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal Governo, ma ritengo che sarebbe opportuno che esso fosse inserito alla fine del quarto comma.

**P E N N A C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo giusta l'osservazione e pertanto la collocazione dell'emendamento presentato dal Governo deve intendersi modificata nel senso suggerito dal senatore Galante Garrone.

**P R E S I D E N T E**. L'emendamento presentato dal Governo deve intendersi pertanto così modificato: sostituire alle parole: « Il rinvio può avvenire una sola volta » le altre: « In questo ultimo caso il rinvio può avvenire una sola volta », che vanno collocate alla fine del quarto comma.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,50.*